

*Nei laudi sono contemplate forme di proprietà speciale collettiva chiamati colonnelli, terre arative, prative e pascolive concesse ai regolieri la cui caratteristica è la sua inalienabilità ed inusucapibilità; nei comuni di Villagrande e Villapiccola si è costituita in passato una forma tipica di uso promiscuo collettivo, caratterizzata dalla partecipazione dei componenti il consorzio nelle forme delle collettività a mani riunite, di tipo iure germanico.*

*Le regole di Villagrande e Villapiccola, anche se menzionate nell'elenco che accompagna il d.l. del 1948, esistono in realtà solo di nome e non di fatto; né per le stesse è stato mai avviato alcun atto di ricostituzione, come è invece espressamente previsto dall'art. 17, l. prov. Bolzano n. 2 del 1959; né la magnifica comunità cadorina né la comunità montana le comprendono nei loro elenchi, dal che deriva l'estraneità delle due regole, inesistenti e non ricostituite, alla materia regolata dalla legge sulla montagna; non può pertanto, riconoscersi in esse la natura di comunioni tacite familiari di cui all'art. 101, l. 3 dicembre 1971, n. 1102, non appartenendo peraltro Auronzo né al territorio ampezzano né a quello del Comelico; ne consegue dunque la giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, poiché la legge vigente non esclude l'appartenenza della materia (alla quale sono estranee le regole) all'ambito degli usi civici, inteso questo come comprensivo anche del demanio collettivo rivendicato dagli attori uti singuli et uti cives; nella fattispecie trattandosi di accertamenti sulla qualitas soli, questi spettano in modo peculiare al commissario e sono oggetto sia dell'indagine amministrativa, di competenza della regione (d.p.r. n. 616/1977, art. 66 e l. reg. Veneto 527/1978) sia della giurisdizione del detto giudice speciale.*

*Gli statuti del Cadore rappresentano antiche consuetudini agrarie, comprese nel concetto di leggi locali, cui si richiama l'art. 22 delle disposizioni sulla l. in generale; esse sono richiamate espressamente dalle leggi sulla montagna 25 luglio 1952, n. 991, art. 34 e artt. 10 e 11 l. 3 dicembre 1971, n. 1102; diversi dagli statuti sono i laudi, espressamente richiamati dalle l. del 1948, art. 1 e 10 del 1971, n. 1102, che prevedono controlli della collettività sul territorio, soprattutto sui campi e sui prati; nei laudi sono contemplate forme di proprietà collettiva speciali, chiamati colonnelli, terre arative, prative e pascolive concesse ai regolieri; caratteristica del colonnello è la sua inalienabilità ed inusucapibilità; nei comuni di Villagrande e Villapiccola si è costituita in passato una forma tipica di uso promiscuo collettivo, caratterizzata dalla partecipazione dei componenti il consorzio nelle forme delle collettività a mani riunite, di tipo iure germanico.*

**Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi Civici di Venezia - 18 settembre 1986 - Comm. FLETZER - Cattaruzza ed altri c. Soc. immobiliare S. Rocco S.a.s., Soc. mineraria e metallurgica di Pertùsola S.p.a. e Comune di Auronzo di Cadore.**

I ricorrenti, cittadini naturali ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Auronzo di Cadore, frazione di Villagrande, nella loro qualità di contitolari dei diritti di demanio civico relativi all'area di S. Rocco nel Comune di Auronzo del Cadore assumevano di aver esercitato i loro diritti anche nel periodo in cui la suddetta area era stata dallo stabilimento minerario adibita alla flottazione del materiale proveniente dalle miniere locali, situate nella frazione di Villagrande di Auronzo.

Nella detta area censita secondo il vecchio catasto al censuario di Pause pp. 1808, 1804, 1805, 1817, 2681, 1823 ed altre, secondo il nuovo catasto al foglio 78 pp. 115, 116, 112, 117 ed altre, avevano avuto inizio nel periodo giugno- luglio 1981 lavori di scavo per la realizzazione di un insediamento residenziale ai fini di edilizia privata di carattere lottizzatorio, a seguito di delibere del Consiglio comunale 12 agosto 1981, fl.

154 e 14 novembre 1981, n. 238, piano non ancora approvato dall'autorità tutoria. Aggiungevano i ricorrenti che l'iniziativa suddetta sottraeva all'uso della collettività e degli assegnatari quote di demanio civico disciplinate dalle norme di cui alle antiche «Regole» e consuetudini cadorine (fra le quali il regolamento speciale di rifabbrico delle frazioni di Villagrande e di Villapiccola di Auronzo di Cadore). Il Comune di Auronzo, ad onta delle continue diffide, delle denunce e dei solleciti (una di tali denunce era stata presentata da ben 74 «regolieri») era rimasto inerte di fronte a tutto ciò. Dal ché la necessità per i ricorrenti di far valere i diritti della Comunità ai fini di ottenere un provvedimento cautelare in via di tutela provvisoria, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con la quale è stato convertito in legge il regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel territorio nazionale. L'esercizio dei diritti di uso civico sarebbe stato continuato anche durante il periodo in cui l'area era destinata a pertinenza mineraria; nei confronti della società mineraria era stato riservato ai locali il diritto «occupazionale» (come riconosciuto da uno storico del territorio: il Fabbiani); da tempo immemorabile gli utenti avrebbero goduto della semina, dello sfalcio, del pascolo e delle servitù connesse.

L'accertamento in sede amministrativa, avente per oggetto la verifica demaniale in Auronzo non era stato esaurito: solo in relazione ai boschi di Villagrande e di Villapiccola gestiti all'epoca dal Comune era sorta contestazione in sede, prima amministrativa e quindi giurisdizionale, fra il Comune e le frazioni suddette circa l'appartenenza dei beni. Il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste, in allora competente, aveva pronunciato sentenza 20 luglio 1941 - 26 dicembre 1943 e aveva dichiarato la natura demaniale e l'appartenenza dei beni alle due frazioni ed avrebbe posto una distinzione fra quei beni e i beni che avevano formato oggetto di concessione da parte della Comunità cadorina al «Comune» e agli «uomini» di Auronzo, parte dei quali erano stati ripartiti fra gli abitanti dando luogo ai cosiddetti «colonnelli».

Nella anzidetta sentenza — come i ricorrenti esponevano — si leggeva «omissis» ... che le quote erano concesse alle famiglie dei residenti, che ne facevano richiesta per le necessità familiari e che le gestivano in conformità della normativa di cui alle antiche «Regole»: in particolare i «regolieri non potevano vendere i 'colonnelli' né ai forestieri né ai terrieri, ma solo affittarli o permutarli», a pena di decadenza, secondo quanto riferito dallo storico locale Fabbiani. Né potevano, logicamente, usucapirli.

L'area di S. Rocco, interessata alla lottizzazione suddetta, rientrerebbe secondo gli istanti, fra i beni di demanio civico costituenti i «colonnelli» e soggetti quindi alla normativa di cui agli antichi «laudi». I registri di tali atti si trovavano conservati nell'archivio del Comune.

Quei beni che in tempo successivo alla concessione erano stati oggetto di alienazioni illegittime e non autorizzate, decaduta la concessione, avrebbero dovuto essere reintegrati al Comune. Il trasferimento dell'area pervenuta alla Società Immobiliare S. Rocco, essendo risultante dalle succitate alienazioni sarebbe pertanto colpito da nullità assoluta. Chiedevano i ricorrenti l'acquisizione degli atti relativi alle concessioni dei «colonnelli» fra cui il Registro dei Colonnelli, conservato nell'archivio del Comune, nonché gli atti relativi ai successivi trasferimenti, l'adozione di

provvedimenti cautelativi ai fini della definitiva rivendica e trasferimento dell'area al demanio civico del Comune di Auronzo, nonché la nomina di un tecnico esperto di problemi locali e storici per accertare entità, passaggi e localizzazione dei «colonnelli». Si costituivano in giudizio la Immobiliare S. Rocco, società in nome collettivo, e il Comune di Auronzo di Cadore. La società S. Rocco deduceva di essere proprietaria di un terreno sito in Auronzo di Cadore per la maggior parte individuato catastalmente nel rogito di acquisto del notaio Galanti di Treviso, di data 11 novembre 1972, n. 35195 di rep., terreno alienato dalla Mineraria e Metallurgica di Pertusola, società per azioni, che a sua volta ne era proprietaria fin dai primi anni degli anni '50: l'area oggetto del contrasto era stata in precedenza adibita dalla dante causa alla trasformazione del minerale. Nell'anno 1981 erano iniziati i lavori a scopo di edilizia abitativa e residenziale in conformità della previsione di zona dello strumento urbanistico comunale.

La Società immobiliare si opponeva al preteso riconoscimento del carattere demaniale dei terreni non solo perché essi *ab immemorabili* erano stati trasferiti di mano in mano con negozi *iure privatorum*, non solo perché non si poteva parlare di usi civici in un'area di destinazione mineraria, ma anche perché i ricorrenti non erano in grado di fornire alcun sostegno al proprio assunto.

Il Comune concordava con la convenuta società S. Rocco; negava la qualità di proprietà collettiva delle terre in argomento, negava la presunzione di una demanialità di carattere universale e negava anche una presunta occupazione di area voluta per modificare sulla base di un titolo giuridico e quindi da dover essere regolarizzata. Rilevava il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di causa di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Gli attori chiedevano la esibizione di tutti gli atti e documenti esistenti presso il Comune relativi all'utilizzazione ed alla concessione dei terreni di cui è causa ed insistevano per la nomina di un perito. La difesa del Comune si offriva di sollecitare il Sindaco alla produzione di tutti gli atti di divisione dei beni incolti.

Con ordinanza di data 14 luglio 1982 il Commissario regionale nominava perito il signor Alessandro Sacco di S. Nicolò di Comelico proponendo allo stesso il quesito sulla *qualitas soli* dei beni in oggetto. Inoltre deferiva al medesimo accertamenti sulla assegnazione dei «colonnelli» e sulle eventuali alienazioni con specificazione della localizzazione dei beni. Le operazioni peritali avevano inizio il 23 agosto 1982 nell'archivio municipale di Auronzo.

Su istanza della società S. Rocco che riteneva la causa comune alla Società mineraria e Metallurgica di Pertusola s.p.a, il Commissario, con suo decreto, fissava termine e data per la chiamata e la comparizione della Società Mineraria suddetta. Quest'ultima, costituitasi all'udienza del 17 settembre 1983, deduceva il difetto di giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, essendo la cognizione dell'azione di garanzia per evizione attribuibile ai Tribunali ordinari. Rilevava inoltre la tardività della chiamata avvenuta quando la perizia era stata già disposta; nel merito eccepiva la mancanza di prove che avrebbero dovuto essere documentali, se gli usi erano cessati in epoca anteriore al 1800.

Depositata la consulenza tecnica o meglio perizia del Sacco, dopo qualche rinvio che consentiva alle parti di produrre documentazione e presentare scritture defensionali, la causa, precisate le conclusioni, passava in decisione all'udienza del 27 febbraio 1985.

**DIRITTO.** - La prima questione in ordine logico e giuridico attiene alla giurisdizione. Si deduce dal Comune, dalla Società immobiliare e dalla Società Mineraria che al Commissario regionale difetterebbe la giurisdizione, posto che la materia attinente alle «Regole» è sottratta, in forza di legge, alla disciplina degli usi civici. Viene invocata infatti la legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, la quale all'art. 10, 2° comma recita: «Rientrano fra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale». L'art. 11 di detta legge al primo comma stabilisce che il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agrosilvopastorali e connesse. Il comma secondo dell'art. 11 statuisce che solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione.

Sul punto della giurisdizione deve il Commissario osservare:

a) la legge n. 1102 del 1971 è ispirata — nel quadro del principio dell'ultimo comma dell'art. della Costituzione — alla finalità di perseguire lo sviluppo della montagna, secondo un programma di progresso agro-silvo-pastorale cui partecipano attivamente anche le Comunità montane, costituite in enti di diritto pubblico. La legge si limita a menzionare — per il nostro territorio — come si è visto (art. 10, 2° comma), espressamente le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo e quelle del Comelico. Solo in relazione a queste due ultime è intervenuto, con i provvedimenti 3 maggio 1975, nn. 48 e 49, il legislatore regionale veneto;

b) nella presente causa le due menzionate Regole di Villagrande e di Villapiccola non sono presenti, come già non lo furono nella precedente causa del 1942 avanti il Commissario di Trieste, laddove per rappresentare le due frazioni omonime era stato nominato un commissario;

c) il Comune di Auronzo, — al quale, non essendo stato mai avviato il procedimento amministrativo per la costituzione in ente delle suddette Regole, spetterebbe il compito e l'onere di rappresentarle o di rappresentare le frazioni corrispondenti — sostiene che i beni in contestazione appartengono a titolo di proprietà «quiritaria» agli attuali possessori;

d) per quanto si è detto finora è pertanto da escludere la presenza delle Regole e si delinea un contrasto fra quanto viene assunto dal Comune in tesi procedurale, quando si invoca la legislazione del 1971 e contemporaneamente se ne disconosce il contenuto. Questo infatti detta prescrizioni che non consentono in linea di massima l'alienazione delle terre stesse, le quali rimangono vincolate alla destinazione silvo-pastorale;

e) non viene da alcuno, né da parte degli attori né da parte dei convenuti né dal chiamato in causa dedotta l'esistenza di un patrimonio regoliere: il Comune stesso nella sua difesa ama precisare come oramai la qualità di regoliere di Villagrande o di Villapiccola sia un mero ricordo storico privo di qualsiasi rilievo nel momento attuale;

f) in buona sostanza — da quanto risulta — è doveroso evincere che le due Regole di Villagrande e di Villapiccola, pur menzionate nell'elenco che accompagna il d.l. del 1948 sono in realtà inesistenti o meglio esistenti solo di nome. Nè per le stesse è stato mai avviato alcun atto di ricostituzione, come è previsto invece espressamente dalla legislazione della Provincia di Bolzano (art. 17 della legge provinciale n. 2 del 1959). Non è dato pertanto riconoscere in esse delle comunioni familiari della natura di quelle di cui è menzione nell'art. 10 della legge del '97'; d'altronde è certo che nè la Magnifica Comunità cadorina né la Comunità montana le comprendono nei loro elenchi, dal che deriva l'estraneità delle due Regole, inesistenti e non ricostituite, alla materia regolata dalla legge sulla montagna.

Quanto testé osservato esonera il giudicante dall'esame della questione, che potrebbe sorgere, sulla natura esemplificativa anziché tassativa della elencazione contenuta nell'art. 10 succitato, la *ratio* del quale è intesa a stabilire un privilegio per alcune comunioni familiari, privilegio ottenuto dopo strenue lotte e vive pressioni provenienti da alcuni settori particolari del Nord-Italia, anche in deroga alla disciplina del precedente decreto legislativo del 1948, relativo al Cadore. Dovrebbe pertanto ritenersi operante il criterio «*inclusio unius exclusio alterius*», perché Auronzo non appartiene al territorio ampezzano né a quello del Comelico e su ciò è concorde anche la dottrina che ha messo in luce la specificità regionale per la liquidazione degli usi civici, posto che la legge vigente non esclude l'appartenenza della materia, alla quale — come si è visto — sono estranee le Regole, all'ambito degli usi civici, inteso questo ambito non limitatamente a diritti particolari dal contenuto di usi essenziali o utili, ma comprensivamente anche del demanio collettivo rivendicato dagli attori *uti singuli et uti cives*. Si rientra pertanto nel quadro degli accertamenti sulla *qualitas soli*, che spettano in modo peculiare al Commissario e sono oggetto sia della indagine amministrativa — ora di competenza della Regione — (d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66 ed art. 6 legge forestale regionale del Veneto, settembre 1978, n. 527), sia della giurisdizione di detto giudice speciale.

Ai fini di stabilire nel giudizio la qualità dei beni in contestazione è bene introdurre l'argomento, come hanno già fatto precedenti decisioni commissariali in materia (il richiamo attiene alle sentenze commissariali 23 giugno 1941 - 24 giugno 1942 del Commissario di Trieste, in causa S. Stefano di Cadore, Est. Antonini e 20 luglio 1941 - 26 dicembre 1943, Est. Antonini, in causa Auronzo di Cadore) con qualche cenno geografico e storico sul Cadore.

Il Comune di Auronzo conta attualmente circa 4000 abitanti: ha un territorio complessivo di circa 220 Kmq. Esso è compreso nel Cadore e la sua denominazione ufficiale è Auronzo di Cadore. Il Cadore ha inizio a Termine, sulla valle del Piave, all'estremo Sud di questa terra e confina a Nord con l'Ampezzano e con il Comelico, a Ovest con lo Zoldano (Forno di Zoldo, Zoldo Alto) e con l'Oltrechiusa ed ad Est con l'Oltrepieve. Il territorio del comune si estende lungo l'affluente del Piave, l'Ansiei, che ivi forma un lago artificiale. Le due frazioni, Villagrande e Villapiccola, interessate dalla presente causa (le altre due sono il capoluogo e Cima Gogna) si trovano ai piedi del Monte Aiarnola, sulle cui pendici vi sono le località di Grigna e di Pian del Banco, il cui nome insieme a quello dell'Argentiera, sul monte Rusia, rievoca i luoghi dove le imprese minerarie nei tempi passati hanno esercitato la loro industria di estrazione di minerali. Questo esercizio di attività estrattive e di lavorazione dei prodotti non fu mai

contrastato da alcuno nel paese, stante l'evidente utilità di tali industrie a beneficio degli abitanti. Il nome di Villa significa villaggio non cinto da mura e le due ville, Villagrande e Villapiccola, si trovano allineate non molto distanti fra loro sul fondo valle nei pressi del fiume Ansiei, che esse costeggiano per 5 km. circa. Centro religioso della prima è la chiesa di S. Giustina, della seconda la chiesa di S. Lucano. Sono intestate al Comune di Auronzo vaste estensioni di bosco. Di queste terre boschive si è occupata — come si è detto — anche la decisione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste, in allora competente, il quale con sentenza 20 luglio 1941 - 26 dicembre 1943, pronunciando sulla controversia fra il Comune e le frazioni di Villagrande e Villapiccola riconobbe la demanialità, contestata dal Comune, di vasti appezzamenti boschivi.

Non è necessario riassumere se non per sommi capi la storia di questo territorio; sarà sufficiente ricordare che il Cadore (nome che appare la prima volta in un documento dell'anno 923) fu soggetto ai Longobardi, dalla cui dominazione derivò la sua divisione in «sculdasce» dette poi «centenari» e la continuata potenza della famiglia feudataria longobarda dei Collalto e dei conti di Ceneda. Esso era diviso nel 1347 in 10 centenari: Ampezzo (fino al 1511), S. Vito, Venas, Valle, Pieve, Domegge, Oltrepieve, Auronzo, Comelico Superiore, Comelico Inferiore. Il Cadore fu terra di «arimannie» e di decime e nelle sue terre il feudo fu sempre di casa. Era appartenuto in precedenza al marchesato del Friuli; venne poi ceduto nel 984 dall'imperatore Ottone III di Sassonia ai duchi di Catirinzia. Rimase sotto il dominio di costoro fino all'anno 1077 quando, unitamente al Friuli, fu concesso dall'imperatore Enrico IV ai Patriarchi di Aquileia. Non è superfluo notare come costoro (spesso di casata germanica) ebbero un esteso dominio e contarono personaggi di primo piano come Paolo, Sigeardo, Bertrando, Pellegrino. Nel 1140 però risultano ancora privilegi del vescovo di Frisinga (Alta Baviera) sul Cadore. Nel 1138 il patriarca di Aquileia subinfeudò il Cadore ai suoi vassalli «da Camino» conti di Ceneda e di Serravalle (odierna Vittorio Veneto). L'ultimo di costoro, Rizzardo, fu sconfitto in combattimento nei pressi di Sadile e morì a Serravalle il 12 dicembre 1335. Il Cadore fu — come si è detto — feudo dei Patriarchi e i «da Camino» governarono il territorio come loro vassalli anche quando la loro autorità ebbe a diminuire per effetto della istituzione della Comunità Cadorina ed anche a causa di una maggior autonomia ottenuta dalla classe dirigente locale.

Nel secolo XIII erano comparsi i primi «laudi» volti a disciplinare alcune attività dei «regolieri» e l'uso da parte di essi del suolo (campi, prati, pascoli e solo successivamente anche i boschi). Esistono raccolte di «laudi» e di «statuti» redatti per iscritto (fra gli statuti più antichi, quelli copiati dal notaio Palatini nel 1338, si conservano in Austria nell'archivio di Innsbruck, dove furono trovati nel 1951 dal Valmassoi). Il «laudo» conteneva disposizioni sul «marigo» (capo dell'associazione), sui «laudatori» ossia assessori, sulla «fabula» (o assemblea), sui «saltari» (custodi). Esso veniva approvato dal vicario, rappresentante del Patriarca. Conteneva disposizioni anche sulle terre nuove sottratte al bosco e al pascolo e rese coltivabili, vincolate però (cioè poste in «regula» o «fabulis») fino al periodo dello sfalcio o del raccolto.

Il dominio del Patriarca restò pieno nel XIV secolo. Nel secolo successivo, con l'avvento di Venezia (nel 1420), il doge Mocenigo confermò le concessioni di Aquileia: i privilegi del Cadore, che risalgono agli statuti del 1337 e 1338 approvati dal Patriarca Bertrando nel 1347, furono confermati anche dai dogi Loredan e Pietro Lando. Venezia

lasciò molta autonomia al Cadore e concesse anche che il suo rappresentante cioè il vicario fosse scelto dal Consiglio della Comunità cadorina, purché la scelta cadesse fra giuristi di giure veneto. Sul bosco «Somadida» del territorio di Auronzo, Venezia, per conto dell'Arsenale, pose nell'anno 1463 un vincolo di esproprio che prese però — a quanto sembra — la veste di una donazione della Comunità cadorina a Venezia. Senonché nel registro della parti prese dalla Comunità cadorina nulla risulta a proposito di tale donazione, quasi a confermare che alla Comunità non era dato alienare i boschi demaniali. Qui nelle terre cadorine non ebbe vigore la *summa divisio* del diritto veneto fra beni comunali e beni comuni: sui primi la Repubblica esercitava il dominio eminente, sui secondi (detti in Friuli «comugne») comandavano le comunità rurali. Nei villaggi permase la distinzione fra antichi originari ed *advenae*. Distinzione evocata senza fortuna dal Comune di Auronzo avanti il Consiglio di Stato in sede consultiva nel 1868, ma superata dall'abolizione dei privilegi introdotta dalle leggi italiane. La riforma austriaca voluta attuare nel 1839 non aveva avuto effetto sui beni in questione. Risulta da doc. 67, allegato alla perizia, un'ultima distribuzione di «colonnelli» avvenuta nel 1864.

Le premesse geografiche e storiche che abbiamo esposto vanno inquadrare nell'ambito più strettamente locale e con riferimento specifico agli aspetti tipici che presenta il territorio cadorino rispetto ad altre zone montane.

Nel corso della storia agraria le minori comunità rurali della montagna erano organizzate in cellule chiuse («regole» per il Cadore, «vicinie» per il Friuli e la Val di Fiemme). Entro il loro giro territoriale la loro vita era caratterizzata dalla piena mutua collaborazione fra comunità ed individuo con oculata distribuzione di compiti. Nel Cadore le superfici di fondo valle e quelle dei pendii immediatamente adiacenti erano di proprietà collettiva e formavano — secondo statuti più volte ampliati e rifatti — la cosiddetta *fabula o regola de plano*, mentre nelle fasce altimetriche superiori costituivano la *fabula de monte*. Le prime erano adibite, attraverso l'occupazione in genere precaria dei singoli appezzamenti, alle colture erbacee nonché al prato stabile, secondo una rotazione.

Gli statuti del Cadore, testé accennati, che conoscono stesure anche relativamente recenti, rappresentano, insieme ai laudi, l'antica *lex loci*, scritta e consuetudinaria (vedi Statuti della Comunità di Cadore, Venezia 1693, Poletti editore, pubblicata a cura della Magnifica Comunità del Cadore).

Come è noto, delle antiche consuetudini agrarie alcune sono rimaste vigenti nelle materia come questa (non formanti oggetto del codice) già sotto il vigore del Codice civile del 1865 (art. 48 disp. di attuazione e transitorie del codice civile del 1865). Dette consuetudini sono indubbiamente comprese nel concetto di legge locale, cui si richiama l'art. 22 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi). Esse sono poi espressamente richiamate dalle leggi sulla montagna 25 luglio 1952, n. 991, art. 34 e 3 dicembre 1971, n. 1102, artt. 10 e 11.

Diversi dagli «Statuti» sono i già menzionati «laudi» anche questi oggetto di pubblicazioni e di raccolte. Essi sono specificamente richiamati dalle leggi recenti del 1948 (art.1) e del 1971 (art. 10).

Nei «laudi» erano previsti controlli della collettività sul territorio soprattutto sui campi e sui prati. I regolieri erano tenuti ad osservare rigidissime prescrizioni. Il più antico «laudo» di Auronzo è quello del 1321, dato il lunedì di Pasqua, 20 aprile. Cosa consueta questa per i Cadorini, che attaccati sia alla fede dei padri sia alla propria terra, mai disgiungevano gli avvenimenti pubblici dalle festività e ricorrenze della religione.

Nei «laudi» sono contemplate forme di proprietà speciale collettiva che vengono chiamate «colonnelli». Le troviamo in diversi comuni: Auronzo, Lozzo, Vodo, Lorenzago, Domegge ed altrove. Sono terre arative, prative e pascolive concesse ai «regolieri» ossia agli *homines* cioè capi famiglia o per assegnazione diretta (*per commoditatem*) o per estrazione a sorte (*per bolletinos*), ma di ciò sarà discorso in prosieguo.

Come è noto, l'assegnazione dei colonnelli agli *huomini* cioè ai capi famiglia era temporanea e seguiva un criterio familiare e gentilizio: la distribuzione avveniva ad opera del Comune (intesa cosa la regola matrice). Se alcuno degli assegnatari veniva a mancare (per morte o per trasferimento) subentravano gli eredi e solo in casi particolari, del tutto eccezionali, si decampava da tale principio. L'usucapione non era ammessa. L'espressione «colonnelli», come si legge in una recente monografia, dovuta a Luciano Lago, trae origine dal latino *columna*, che nel passato rivestiva il significato di stipite gentilizio o di consorzio nel senso di grande famiglia, quale anche organizzazione politico- militare. Tale è il concetto che si ritrova negli statuti del Comasco (i «vicini» di Devio e Corenno menzionati dal Sella erano divisi in tre «colonnelli»), della Val Camonica, del Trentino, del Bellunese. Colona sta anche per capo famiglia e *columna* è una piccola frazione di armati. Non si esclude la origine militare del termine, essendo stati spesso i coloni ex militari. La stessa espressione, che è servita in un primo tempo ad indicare il gentilizio, viene poi usata per designare il terreno assegnato alla famiglia, cioè quei particolari appezzamenti per i quali nel Cadore valgono i termini: *colonei*, *coloniei*, *colondei*. Essi si distinguono in quelli «da monte» e in quelli «da piano». Di questi ultimi si tratta nella presente causa: essi sono in genere terreni siti a fondo valle, alle prime pendici dei monti, presentano una forma affusolata, talvolta arcuata ad una estremità, forse per evitare i massi delle morene o qualche altra asperità del terreno: sono quasi sempre terreni rettangolari tagliati in fette lunghe e strette. La loro conformazione si ispira ad esigenze di giustizia distributiva: l'assegnazione ha dovuto tener conto del fatto che la forma di divisione più opportuna, al fine di evitare grosse differenze di valore, era quella di tagliarli a strati dall'alto al basso in modo che a ciascun assegnatario toccasse una parte buona a valle ed una parte meno buona a monte. Le assegnazioni ad uno stesso capostipite erano molto spesso duplici: una per un appezzamento a prato ed una per un appezzamento a campo. Questi sempre disgiunti l'uno dall'altro secondo un canone antico ed un regolamento che ci riconduce agli esempi noti del *Gewanne* sottoposti a quegli obblighi che si chiamano *Gemengelage* e *Flurwang* cioè frammischiamento ed obbligatorietà dei campi.

Le assegnazioni dei terreni avvenivano — come si è detto — per sorteggio ai componenti della singola comunità (*per bolletinos*), ma era anche prevista l'assegnazione discrezionale (*per commoditatem*). Le singole parti assegnate si chiamavano «sorti» (si ricordi il friulano *suart*) o «rate» o «ratte», distinte con un proprio nome e ben definite tra corsi d'acqua, massi fissi, avvallamenti, collicelli, laste, ess.

La centuriazione è quasi militare; non mancano gli autori che fanno derivare l'etimologia dei «colonnelli» dai coloni, come «mansus» (che è il maso, questo però inesistente in Cadore) deriva dal militare rimasto (*mansus*) e come *quiriti* era il termine che per i Romani descriveva — come è noto — coloro che, avendo adempiuto il servizio delle armi godevano, su piede di casa, del possesso o della proprietà del loro fondo. Anche il termine *ordo colonorum* servì a designare l'università dei cittadini nelle divisioni comunali succedute a quelle pagensi o plebanali.

Dopo il raccolto o la fienagione nei colonnelli si consentivano gli usi del pascolo: in alcuni posti come Calalzo, otto giorni dopo che i prati erano stati segati del secondo fieno, si consentiva agli animali reduci dalla montificazione (10 giugno - 10 settembre) di pascolare sul fondo valle ed anche sui «gei» ossia campi coltivati di possesso privato.

Perché i prati e i campi di fondovalle non avessero a subire danni dagli animali al pascolo, da quelli di passaggio o da carri agricoli, dopo Pasqua si rimettevano in funzione le «ciaisure» (steccati lignei). Poi per tutto il periodo primaverile ed estivo, per lo più da S. Giorgio (24 aprile) a S. Michele (29 settembre), la cosiddetta *fabula de plano* doveva essere serrata.

Una caratteristica del «colonnello» è la sua inalienabilità ed inusucapibilità connesse al rapporto, che non è di titolarità, che gli *homines* cioè i capi famiglia hanno con il territorio. Ciò traspare chiaramente dal glossario del Du Cange (*Glossarium mediae et infimae latinatatis*. T. II *Niort*, Le Havre 1883, p. 413) laddove è precisato «*aliqui consortes habentes montes in territorio Cadubrii vel Colonnella*», e dove aggiunge: «*non possint nec valeant ipsos sive ipsa affictare forensibus aliquibus etsi dicti cives ac vicini Cadubrii tales montes et colonnella nollent ad affictum conducere*».

Significativo è quanto recita il «laudo» della regola di Domegge; «circa li colonnelli di comuni stati dispensati a cadauno regoliere l'anno 5472, come al libro delle divisioni» «che alcun regoliere a cui è toccato il suo colonnello non possa sotto qualunque pretesto quelli ipotecare nè vendere ad alcun forestiero *perpetuis futuris temporibus* e trasgredendo ritorni alla comunanza il colonnello medesimo»; «che morendo alcuno dei regolieri senza discendenza maschile nata dal legittimo matrimonio si intendano caducati ed escomiati dalli medesimi colonnelli, quelli ritornino in libera disposizione della comunanza».

Il sistema alternato a rotazione adottato dalle regole matrici, cioè dal Comune, nei confronti dei regolieri di Villagrande e di Villapiccola relativamente a beni della frazione costituì indubbiamente una forma tipica di uso promiscuo collettivo, caratteristica della partecipazione dei componenti il consorzio nelle forme della proprietà collettiva «a mani unite» di tipo iure germanico. È una formazione collettiva che costituisce e pone in essere una promiscuità di utenti costretti a subire, in regime concessorio, gli avvicendamenti delle sorti e che sono soggetti al divieto di vendere o di cedere le loro ragioni, secondo la perentoria prescrizione degli statuti e dei laudi. Tutto ciò ricorda in qualche modo il fenomeno dell'uso a termine breve che già Cesare e Tacito hanno riscontrato esistere nei paesi oltremontani e che è stato studiato dagli autori e più approfonditamente dal belga De Laveleye.

Prima questione da esaminare in rito è quella che attiene al mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Pur non essendo stata formulata da alcuna delle parti qualsiasi richiesta in tal senso, il problema si pone perché la Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 1085 del 9 aprile 1981 ha ritenuto obbligatorio il tentativo di conciliazione.

Non sembra al giudicante che debba essere seguito tale insegnamento, perché la lettura della legge è chiaramente nel senso della facoltatività dell'esperimento. Recita infatti l'art. 29, 30 comma, della legge n. 1766 del 1927 (che sul punto si distacca dal testo del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) che «in ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione». Se ne evince con certezza la facoltà del giudice speciale di primo grado di prescindere da tale tentativo, qualora non lo ritenga opportuno.

Un altro problema di carattere procedurale che si pone e che deve essere esaminato, prima che la disamina si addentri nei vari temi che il merito della causa presenta, viene da una obiezione che la difesa del Comune solleva sulla ammissibilità di un nuovo esame sul medesimo oggetto; si sostiene che il precedente giudicato, cioè la sentenza del 1943 del Commissario regionale di Trieste, avrebbe esaminato *funditus* tutta la situazione del Comune di Auronzo, e risolto tutte le questioni allora dedotte e deducibili, eliminando attraverso la decisione finale del tutto e completamente la materia del contendere.

Risponde a tale osservazione la difesa degli attori sostenendo che la sentenza del 1943 si è riferita soltanto al patrimonio boschivo in contestazione, rilevandone la demanialità ed ha prescisso dalla materia relativa ai beni attualmente coinvolti dalle pretese degli attori.

Ritiene il giudicante come da una attenta lettura della decisione suddetta emerga chiaramente che né la verifica demaniale né l'accertamento seguitone in fase contenziosa giurisdizionale hanno toccato il problema dei «colonnelli», che costituisce il punto focale della presente vertenza. È pur vero che la difesa del Comune per contestare la demanialità di alcuni terreni sostenne in allora, nella causa, che parte dei beni erano pervenuti al Comune dopo essere stati «dei colonnelli» di pertinenza di famiglie rinunciarie, ma sulla deduzione il Commissario regionale disattese tale versione, ritenendola inammissibile, data l'accertata demanialità dei beni, senza entrare nel merito della questione e senza esaminare affatto il problema sicché da tale esclusione risulta chiaramente la diversità dei temi in discussione nelle due cause.

Un altro punto sul quale è doveroso intrattenersi, prima di passare alla indagine specifica sulla natura dei beni, sull'esistenza di usi civici nella zona in esame, sulla appartenenza delle terre contese al demanio o alla loro allodializzazione, è quello che concerne l'atteggiamento degli attori e in genere degli abitanti del luogo nel lungo periodo in cui sulla zona contesa furono attive le imprese industriali minerarie dinanzi accennate. L'occupazione mineraria non destò — a differenza della ionizzazione promossa dalla Immobiliare che ha mosso a protesta ben 4 denunciati — reazione alcuna della popolazione auronzana.

Ritiene il giudicante che qui cade acconcia l'affermazione che gli usi civici delle popolazioni sulle terre comuni non si perdono per il non uso, anche se prolungato nel tempo, che comunque non è provato che fosse cessato l'esercizio sulle terre in contesa di limitati usi collettivi durante il periodo cosiddetto minerario. Vale soprattutto la considerazione che l'evidente beneficio conseguito dalla popolazione, costituito di certo una remora a qualsiasi iniziativa diretta a limitare nella zona quella attività che fu perenne fonte di lavoro e di benessere per tutta la popolazione.

Abbiamo avuto modo di rilevare come per lunghissimo tempo il feudo caratterizzasse il rapporto del principe con la terra nel Cadore a cominciare dai signori da Camino attraverso le investiture da parte dei Patriarchi di Aquileia, qui presenti con il loro vicario, attraverso la Repubblica veneta sempre rispettosa degli statuti e delle consuetudini del luogo e continuatrice — mediante il ministero di un proprio vicario — dell'assetto già esistente gelosamente difeso dal popolo cadorino.

Ampie tracce di collettivismo agrario connotano l'organizzazione territoriale cadorina: solo la casa e lo stavolo annesso o distante sono di proprietà individuale: questa si estende anche all'orto e al campo coltivato circostante. Ma solo una minima parte del terreno è di proprietà individuale, tutto il resto è di proprietà comune.

Del tutto eccezionale è il caso — menzionato dalla difesa del Comune — del palazzo patrizio in altra zona, di proprietà di un nobile veneziano, perché ciò proverebbe soltanto che alcune volte «persone potenti sotto finti nomi di *huomini* dei comuni» colludendo coi merighi, prestanti indebite angarie, si facevano assegnare in affitto che poi convertivano in proprietà, in danno degli originari, case e terreni, come si legge in uno studio del Pitteri sui beni comunali in Terraferma. Anche se coll'andare dei secoli la proprietà tende ad essere individuale, secondo un indirizzo che è presente in altre nazioni, nè qui nè altrove, come recenti analisi hanno dimostrato, le proprietà collettive e quelle soggette ad usi civici rappresentano reliquie del passato che anzi — come è stato accertato — esse si estendono per oltre un decimo del territorio nazionale, con forte concentrazione nei territori montani.

La proprietà comune ha sempre avuto diversi regimi: i prati comuni vicini all'abitazione o anche in monte erano divisi in lotti e sorteggiati ogni anno o anche con intervallo di più anni. Le sorti non potevano essere vendute nè usucapite. Nei monti pascolivi più alti il pascolo era organizzato collettivamente, mentre alle soglie del bosco, vicino all'abitato, esso si svolgeva anche individualmente. Si è verificata la tendenza dei possessori di estendere il loro possesso, al cessare del sorteggio annuale dei terreni, ai terreni stessi e agli *amplia et novalia* cioè a quegli appezzamenti aggiuntisi poi per le aumentate necessità alimentari derivanti dalla crescita demografica e dalle migliori condizioni di vita: il disboscamento e l'ampliamento dei terreni coltivati e pascolivi aveva spinto la comunità ad allargare il proprio demanio e in un secondo tempo i singoli avevano cercato di estendere il loro possesso attraverso una offensiva all'incolto, che, da parte pubblica, ha segnato una tappa con la Sovrana Risoluzione austriaca del 1839, la quale si è preoccupata dei terreni non coltivati, ma con incidenza limitata.

Per quanto riguarda Auronzo e in particolare le frazioni interessate alla presente causa di Villagrande e di Villapiccola è bene ricordare che quando nel 1877, ai sensi dell'art. 30 della legge 20 giugno stesso anno, il Comune fu richiesto di presentare una

dichiarazione, fu dichiarata l'esistenza di usi civici su boschi e fondi a dette frazioni intestati.

In merito all'oggetto particolare della indagine demaniale sulla *qualitas soli* è necessario tenere presente, ai fini di trovarne ausilio nella decisione, tre fondamentali principi che improntano la disciplina degli usi civici: 1) il principio *ubi feuda ibi demania*, 2) il principio della presunzione di demanialità, 3) il principio del carattere inquisitorio della giurisdizione del Commissario, vale a dire del procedimento di primo grado.

Il primo principio continua ad essere valido e non è un semplice feticcio: usato con cautela esso fornisce una direttiva da tener presente anche nella fase giurisdizionale (cfr. Cass. 6 maggio 1980, n. 2966).

Il secondo principio, che ha più valore nella fase della verifica demaniale, è temperato dal canone opposto che vige nella fase di cognizione avanti il Commissario perché colui che rivendica un bene ha sempre a suo carico l'onere di provare il fondamento del suo diritto, senonché quando la demanialità è intrinseca alla natura di determinati beni, tale distinzione viene a perdere i suoi contorni. Così come avviene quando un coacervo di emergenze conclami la sussistenza di un dominio collettivo (Cass. luglio 1962, n. 1775).

Ampiezza di facoltà e di iniziative di ufficio al fine di acquisire prove sorreggono il compito del Commissario, che non è legato al principio dispositivo e può rinvenire elementi di giudizio al di fuori degli *alligata et probata*, anche dal fascicolo di ufficio, dalle testimonianze storiche e di archivio.

Sulla scorta della perizia Sacco, della consulenza tecnica Valmassoi prodotte dalla parte attrice, è necessario ora passare all'esame dei terreni in contesto, che provengono alla Società Immobiliare convenuta da un atto del notaio Roberto Galanti di Treviso dell'11 novembre 1972, n. 39199. Venditrice la Società Mineraria S. Marco che li aveva acquistati con vari atti rogati dal notaio Azio Perucon di Cortina negli anni 1952 e successivi. Particelle cedute alla Mineraria S. Marco, poi assorbite dalla Mineraria Pertùsola, da parte di persone del luogo non tutte nemmeno residenti. Il territorio entro il quale sono siti detti terreni comprende un'area di forma romboidale che include le località Ronzoi e Collisiei; esso confina ad est con il rio di S. Rocco (limite ad est del censuario) e con le località Podua e Ciastel del censuario di Villagrande. Viene interessata a sud metà dell'area di S. Rocco e ad ovest una parte di Freve.

È molto rilevante l'esame dei sommarioni, sintetica descrizione che accompagna ed affianca il catasto napoleonico del 1813. Una disamina di tali atti (che indicano superficie, colture, possesso, ubicazione dei terreni) permette di riscontrare interessanti coincidenze fra i casati e le località compresi nel registro dei colonnelli e i dati del catasto. Collisiei (che vuoi dire deposito di pietre) Ronzoi (che allude alla roncatura cioè al disboscamento) e i nomi dei casati (Mombassei, Da Corte Cavalier, Corte Toffolon, Riva da Corte) nelle loro genealogie (alla data del 1567, del 1813, del 1848, del 1926) trovano corrispondenza sia nei sommarioni sia nel registro dei colonnelli.

Esaminiamo, per un istante, alcuni terreni venduti dagli antichi originari alla società Mineraria S. Marco per atto del 2 settembre 1952 del notaio Azio Perucon. Uno di questi, quello 1804, nel catasto napoleonico si trova intestato a Corte Giobatta *quondam* (del fu) Cristoforo, zio, e Cristoforo *quondam* Valentino, nipote. Stessa intestazione per il mappale 1805, entrambi si trovano in località Ronzoi, il primo arativo, il secondo prato. Il mappale 1817 è intestato a Corre Andrea *quondam* Giovanni, è arativo e si trova a Ronzoi. Il 1823 è intestato a Di Zorzi Nicolò *quondam* Sante ed è sito a Ronzoi, è prato. I mappali corrispondenti agli altri terreni venduti si trovano in S. Rocco, a Freve, a Ronzoi, a Collisiei. Il 1808 è intestato a Da Corte Andrea *quondam* Giovanni, è arativo e si trova a Ronzoi. In questa località fin dal 1567 (doc. 57 c del Registro Colonnelli) vennero concessi dal Comune molti «colonnelli». Fra gli assegnatari vi erano alcuni regolieri con il cognome: da Corte e Toffolon. Ad un certo punto Corte e Toffolon unitisi formarono il nome da Corte de Toffolon. Nell'allegato F. I anno 1840, vecchio catasto terreni, il mappale 1808 si trova intestato ad un Andrea da Corte fu Giovanni detto Toffolon. In genere i terreni compravenduti appartengono ad una zona in cui numerose furono le concessioni di colonnelli: si fa riferimento a Collisiei (doc. 57 a), a Ronzoi, a tutte le zone di Pause.

La confinazione dei terreni è evidente: le località Collisiei (collicelli) e Ronzoi (terreno roncato) vengono a costituire circa metà dell'area complessiva. Un'altra piccola parte è a Freve. Tutto sommato si tratta di 48 particelle che si desumono dai rogiti del notaio Perucon. All'assenza di una indagine amministrativa, che è stata ristretta finora all'accertamento della demanialità dei terreni boschivi, fa sì che suppliscano, nel senso di pervenire agli accertamenti di cui all'art. 29, 1° e 2° comma del regolamento dato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, le indagini peritiche suddette.

Alcuni dubbi vengono esternati dal perito Sacco, dopo che egli ha constatato le coincidenze fra «colonnelli» e particelle. Essi prendono la forma di una interrogazione: «allora le particelle in questione hanno avuto origine da colonneffi?» alla quale viene data una risposta che intenderebbe chiarire l'assunta provocazione. «Per dare una risposta sicura ci sarebbe bisogno di registri catastali che iniziassero dal 1542» cioè di un qualcosa che chiunque abbia esperienza di catasti sa insoddisfattibile. La acuta disamina del C.T. Valmassoi — che mette in luce tale impossibilità — consente di fugare il dubbio del perito, dovuto ad uno scrupolo eccessivo, qualsiasi perplessità è agevolmente superabile, quando ci si attenga a considerare nel suo complesso il comprensorio di due ettari e passa. La confinazione del quale, come emerge dalla perizia e dalla consulenza tecnica, si adegua alle risultanze dei rogiti, dei registri ed ai riscontri dei toponimi e degli antroponimi ed inquadra i fondi nei loro confini esterni, così come prescritto dal regolamento del 1928.

Rimane pertanto accertato per effetto di quanto premesso che i terreni in contestazione si identificano con i «colonnelli». Trattandosi di beni la cui assegnazione alle singole famiglie avveniva a regime concessorio è da escludersi che si trattasse di beni di proprietà individuale ovvero di proprietà della regola, in qualità di beni allodiali. Basterebbe ad escluderlo un solo risvolto: emerge che detti beni se anche a volte soggetti a chiusure in determinati periodi dell'anno erano in sostanza aperti all'uso di tutti i cittadini del Comune, così come è previsto per espresso dettato dell'art. 26 del regolamento emanato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332. Situazione quindi ben diversa da quella considerata da C.d.a. Roma 10 ottobre 1967, in Riv. dir. agr., 1968, Ii, p. Il

pascolo vi era consentito e poteva essere esercitato da chiunque e non solo dai vicini per reciproca servitù, com'è nel comparto, che invece non costituisce uso civico (cfr. Cass. 24 marzo 1964, n. 677, in Rep. Foro it., voce Diritti promiscui, n. 12).

Va pertanto dichiarato che i beni in contesto corrispondenti a quelli cui si riferiscono gli atti 1013, 1220, 1149 del 1951, n. 7861 del 1959, n. 73511 del 1964 del notaio Azio Perucon di Cortina e n. 39199 del 1972 del notaio Roberto Galanti di Treviso costituiscono demanio collettivo frazionale.

In ordine alla chiamata in garanzia proposta dalla Società immobiliare nei confronti della Società Mineraria e Metallurgica di Pertùsola, va rilevato che a sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 rientrano nella cognizione del Commissario soltanto le pretese che investono questioni di esistenza, natura ed estensione di usi civici e non quelle che trovano fondamento in un rapporto diverso. La domanda della Immobiliare sia che sia diretta a porre in essere un giudizio in tema di evizione, sia che tenda, come nell'ipotesi di cui Cass. 28 settembre 1977, n. 2410, ad una nullità del negozio per impossibilità dell'oggetto, risulta radicata sul tema delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita. In entrambi i casi ovviamente la materia è del tutto estranea alla natura particolare delle attribuzioni spettanti al giudice speciale Commissario agli usi civici.

La domanda di garanzia nei confronti della chiamata in causa Società mineraria è pertanto da dichiararsi improponibile.

**[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)**